



**LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Presidente - Cron.

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere - Rep.

Dott. ILEANA FEDELE

- Consigliere - Ud. 05/10/2023

Dott. NICOLA DE MARINIS

- Rel. Consigliere - CC

Dott. MARIA LAVINIA BUCONI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 35011/2018

ORDINANZA

sul ricorso 35011-2018 proposto da:

MI, domiciliata *ope legis* in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le
comunicazioni all'indirizzo PEC dell'avvocato RENATO
DIODATO che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope
legis* dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso

2023

4137

i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI

12;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3327/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 2957/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

- che, con sentenza del 17 ottobre 2018, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Velletri e rigettava la domanda proposta da IM

nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze operava in qualità di Ufficiale Giudiziario, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di trasferta nella quota del 50% (voce retributiva risultante dall'importo pro quota complessivamente percepito da tutti i collaboratori ed assistenti UNEP dell'ufficio giudiziario) nel periodo di aspettativa per motivi di studio ex art. 2 della legge n. 476 del 1984, come modificato dall'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001, protrattosi dal gennaio 2011 al gennaio 2012;

- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto doversi interpretare la

disciplina recata dall'art. 5 del CCNL recante le norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari di cui all'art. 2 del CCNL per il comparto Ministeri del 16.2.1999 nel senso che l'emolumento in questione, in quanto finalizzato a compensare l'attività notificatoria dell'UNEP complessivamente considerata, presuppone un fattivo contributo personale al servizio di notificazione e, pertanto, l'effettiva presenza in servizio del dipendente;

- che per la cassazione di tale decisione ricorre la M , affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia;
- che la ricorrente ha poi presentato memoria.

CONSIDERATO

- che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, l. n. 476/1984 come novellato dall'art. 52, comma 57, l. n. 448/2001, 2 e 5 CCNL 24.4.2002, art. 2, comma 3 e 45, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, 12 preleggi e 1362 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronuncia resa dalla Corte territoriale, sostenendo avere la ricorrente diritto alla conservazione dell'intero trattamento economico in godimento all'epoca del collocamento in aspettativa per tutta la durata del dottorato, in ragione dell'essere la voce retributiva rivendicata parte integrante del trattamento economico complessivo e, comunque, in

virtù di quanto disposto in favore degli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio;

- che, con il secondo motivo, denunciando l'omesso esame di un documento implicante un vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione del parere del Ministero della Giustizia in data 30.5.2013 che riconosceva come dovuta la voce retributiva rivendicata;

- che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. è prospettata in relazione all'omessa pronuncia in ordine al motivo di impugnazione della sentenza di primo grado relativo all'inammissibilità e tardività per intervenuta decadenza ex art. 416 c.p.c. della produzione documentale di cui all'udienza del 3.6.2014;

- che, rilevata l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo, esorbitando il primo di essi dai limiti del riformulato artt. 360, n. 5, c.p.c. e non essendo, quanto al secondo di essi, predicabile l'omessa pronuncia in relazione a questioni processuali e non di merito (cfr. fra le tante Cass. n. 25154/2018), è a dirsi come il primo dei formulati motivi deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 4.6.2019, n. 15173) inteso a valorizzare il disposto dell'art. 2 della l. n. 476 del 1984, come modificato

dall'art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, che riconosce al dipendente pubblico ammesso a frequentare corsi di dottorato di ricerca, che non fruisca di borsa di studio o rinunci alla stessa, il diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, sulla base di una esegesi della norma per la quale il legislatore, avendo omesso qualsiasi richiamo alla distinzione fra trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio, operata dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 e, in precedenza, dall'art. 49 del d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1993, ed avendo, invece, utilizzato la dizione onnicomprensiva che compare nell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui, ai fini del riassorbimento, attribuisce rilievo al complessivo «trattamento economico in godimento», ha finito per escludere i soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di svolgimento della prestazione;

che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo

altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 5 ottobre 2023.

Il Presidente

Annalisa Di Paolantonio